

Avv.to MARGHERITA PAGANO
Via F. Giordani, 23 - 80122 Napoli
Tel. 081 19568572 Fax 081 7611138
pec: margheritapagano@avvocatinapoli.legalmail.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

10 LUG. 2012

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARCONI	UMBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AFFINITO	LORENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALBANESE	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0599983 03/08/2012 09,02

Mittente: CHIOSI AUGUSTO

Assegnatario: Finanze e Tributi

Classifica: 8.1.27.



ha emesso la seguente

- sul ricorso n° 20374/08
depositato il 02/09/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071/2008/00019304/53 TASSE AUTO 2000
contro REGIONE CAMPANIA

proposto dal ricorrente:

CHIOSI AUGUSTO

P CO M CRISTINA DI SAVOIA 38 IS C 80122 NAPOLI NA

difeso da:

PAGANO MARGHERITA

VIA PALEPOLI N 20 80100 NAPOLI NA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071/2008/00019304/53 TASSE AUTO 2001
contro REGIONE CAMPANIA

proposto dal ricorrente:

CHIOSI AUGUSTO

P CO M CRISTINA DI SAVOIA 38 IS C 80122 NAPOLI NA

difeso da:

PAGANO MARGHERITA

VIA PALEPOLI N 20 80100 NAPOLI NA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071/2008/00019304/53 TASSE AUTO 2002
contro REGIONE CAMPANIA

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 20374/08

UDIENZA DEL

29/04/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

391

PRONUNCIATA IL:

29 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

121 LUG. 2010

Il Segretario



ASSISTENTE TRIBUTARIO VI O.F.
(Rag. Circ. OREFICE)

SENTENZA

UFFICIO SPEDIZIONE POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 61

LUG 2012

11885
Fam. e
Tributi



E' CONFORME ALL'ORIGINALE

(Dr. Paolo Maurilio)



(segue)

proposto dal ricorrente:

CHIOSI AUGUSTO

P CO M CRISTINA DI SAVOIA 38 IS C 80122 NAPOLI NA

difeso da:

PAGANO MARGHERITA

VIA PALEPOLI N 20 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 20374/08

UDIENZA DEL

29/04/2010

ore 09:00

Svolgimento del processo

In data 16.06.2008 Equitalia Polis S.p.A. Agente della riscossione per la provincia di Napoli notifica a Augusto Chiosi la cartella di pagamento n. 071 2008 00019304 53 per ruoli emessi da Regione Campania per tassa automobilistica anni 2000 e 2001 per l'autoveicolo targa BB 350 GZ e Per il veicolo targa AF 92514 anni 2001 e 2002 per un importo totale da pagare di € 789,04 .

Il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti, con tempestivo ricorso si oppone ed eccepisce illegittimità della cartella per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000; violazione e falsa applicazione degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, nullità della cartella per mancata contestazione della sanzione prima dell'irrogazione; decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata; chiede in accoglimento del ricorso, previa sospensione, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata con vittoria delle spese di giudizio. La Regione Campania non è costituita in giudizio.

All'udienza del 29.04.2010 è presente la rappresentante della parte che insiste per la condanna al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese in atti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva in primis che l'obbligo di indicare nella cartella di pagamento il nominativo del responsabile del procedimento decorre solo dal 1° giugno 2008, ed infatti il comma 4 ter dell'art. 36 del D.L. 248/2007, ha stabilito: "La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del DPR 602/73, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. La disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

Il Collegio osserva che gli altri motivi di ricorso sono fondati; l'eccepita mancata notifica degli avvisi di accertamento che non ha consentito al ricorrente di difendersi nel merito; l'intervenuta prescrizione del preteso credito per tassa auto relativa agli anni 2000, 2001 e 2002 per cui la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 16.06.2008, dopo ben oltre i tre anni previsti dal D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, interviene a prescrizione già compiuta e, pertanto, deve essere annullata.

Il Collegio ritiene di compensare le spese per la metà e di condannare l'Amministrazione regionale al pagamento della residua metà valutate omnicomprensivamente in € 200,00.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso; compensa le spese per la metà e condanna l'Amministrazione al pagamento della residua metà valutate omnicomprensivamente in € 200,00.

Napoli, 29 aprile 2010

Il Giudice Relatore



Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 06 LUG. 2012

IL SEGRETARIO
(Dr. *Piullo Maurizio*)

Copia rilasciata in forma esecutiva a richiesta del *RICORRENTE* IN DATA 18/11/2011.

IL SEGRETARIO
(Dr. *Piullo Maurizio*)



Ad istanza dell'Am. Obighetto Pizero, nelle qualità di
difensore del Sig. Chioia Augusto, si notificò la suddetta
sentenza della C.T.P. di Napoli n. 332/12/2010
munita di formule esecutive e protetta del 06.07.2012,
a:

- Regione Campania, imponente del Presidente della
Giunta Regionale p.t. C.F. 800 113 806 33, domicilio
ex lege c/o la sede in Napoli alla Via S. Lucia
n. 81 - 80 133 -

io ho
contrasto
del negozio

7/11

11 LUG 2012

CORTE D'APPELLO
DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca